



Notaio

Martina Manfredonia

Via dei Redentoristi n.9 - 00186 Roma

Tel. 06/89131373 - 333/3373905

e-mail: mmanfredonia@notariato.it

Repertorio n.283

Raccolta n. 211-----

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE**-----

-----"**CENTRO SPORTIVO ITALIANO - APS**"-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno cinque del mese di giugno dell'anno duemilaventu-
no.-----

-----**5 giugno 2021**-----

In Roma, collegata in videoconferenza all'assemblea dell'as-
sociazione di cui infra dal mio studio in Via dei Redentori-
sti n. 9, alle ore dieci.-----

Io sottoscritta dott.ssa **Martina Manfredonia**, Notaio in Ro-
ma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con il presente verbale che
sono stata invitata a redigere stante la convocazione e lo
svolgimento dell'assemblea dell'associazione di cui infra in
videoconferenza ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 8-bis del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dal-
la L. 24 aprile 2020, n. 27, senza la presenza del Presiden-
te dinanzi a me in quanto anch'esso collegato in videoconfe-
renza come consentito dalla citata disposizione, aderendo
alla richiesta fattami dal Presidente signor BOSIO Vittorio
infrageneralizzato, vi procedo.-----

Pertanto, io Notaio-----

-----DO ATTO-----

che in data odierna, si è svolta in videoconferenza tramite
piattaforma google meet, a partire dalle ore dieci e venti
minuti, l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione,
dell'Associazione "**CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Associazione
di Promozione sociale**" (di seguito anche "Associazione Na-
zionale" o "CSI-APS"), con sede legale in Roma, Via della
Conciliazione 1, codice fiscale n. 80059280588, Partita Iva
n. 08012821008, associazione non riconosciuta sorta nel 1944
come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica e co-
stituitasi attraverso i passaggi precisati nell'Atto di no-
torietà a Rogito del Notaio Paride Marini Elisei di Roma del
15 febbraio 2017, repertorio n. 24669/7662, registrato a
Roma 2 in data 27 febbraio 2017 al n. 6027, intervenuta a
mezzo del signor BOSIO Vittorio, nato a Endine Gaiano (BG)
il 26 dicembre 1951, domiciliato per la carica presso la so-
pra indicata sede sociale, il quale mi dichiara essere il
Presidente Nazionale e legale rappresentante della citata
associazione.-----

L'Associazione si è riunita al fine di discutere e delibera-
re sul seguente-----

ORDINE DEL GIORNO-----

- 1) Comunicazioni del presidente nazionale-----
- 2) Modifiche allo statuto del Centro Sportivo Italiano-----
- 3) Varie ed eventuali-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di legge e di
statuto il signor BOSIO Vittorio, il quale-----

Registrato

a ROMA 2

il 10/06/2021

al n. 19369 Serie 1T

Esatti Euro

-----CONSTATATA-----

A)- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e di Statuto e regolamento;-----

B)- la presenza, in proprio e per delega, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, di n. 164 (centosessantaquattro) delegati dei Comitati Territoriali, esprimenti nel complesso n. 8.616 (ottomilaseicentosedici) voti - su un totale di n. 207 (duecentosette) delegati per un totale di 9.651 (novemilaseicentocinquantuno) voti complessivi - collegati in videoconferenza con modalità idonee consentire al Presidente di accertarne l'identità e la legittimazione nonché il risultato delle votazioni; il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, con acclusa dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Presidente sul numero complessivo dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 1 dello Statuto;-----

C)- la presenza, senza voto deliberativo, dei componenti il consiglio nazionale e collegi nazionali, nonché i coordinatori di area, come da elenco allegato sotto la **lettera "B"**-----

-----ACCERTATA-----

l'identità e la legittimazione dei presenti e rilevato che il numero dei delegati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 17 dello Statuto, dichiara l'Assemblea Nazionale validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul citato ordine del giorno.-----

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda il percorso che il CSI ha affrontato per approdare all'assemblea straordinaria per la revisione dello statuto. Il presidente chiede l'intervento del vicepresidente Calogiuri e del coordinatore Franchina, i quali illustrano le modalità di svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto.-----

Con riguardo al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea Nazionale il percorso statutario di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o "CTS") previsto per il CSI-APS sia a livello nazionale, sia a livello regionale, territoriale e locale.----

In particolare, il Presidente sottolinea l'opportunità di iscriversi nell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sia per l'Associazione Nazionale che per le proprie articolazioni territoriali che siano attualmente dotate della qualifica di associazione di promozione sociale, in virtù dell'iscrizione nel Registro nazionale delle APS ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 471/2001 (come associazioni di promozione sociale).-----

Il Presidente pone l'accento sull'opportunità di procedere

alle modifiche statutarie necessarie ai fini dell'iscrizione del CSI-APS nelle sezioni dell'istituendo RUNTS dedicate alle associazioni di promozione sociale e reti associative nazionali del Terzo settore.-----

Al riguardo, il Presidente precisa altresì l'opportunità del CSI-APS di modificare lo Statuto anche in conformità con gli ultimi orientamenti di prassi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Circolare n. 2 del 5 marzo 2021). In particolare, alla luce della citata Circolare, si ribadisce la possibilità per il CSI-APS di dotarsi di un unico testo statutario che ciascun Comitato regionale e Territoriale, aderente alla rete, faccia adotti senza apportarvi alcuna modifica. Si tratta di un'impostazione che tiene conto della previsione di una disciplina esaustiva sul funzionamento e organizzazione dei relativi enti costituenti i diversi livelli organizzativi del CSI-APS e che, a ben vedere, garantirà un'uniformità statutaria in linea con la visione identitaria del CSI-APS.-----

Si considera per letto il nuovo testo dello Statuto di cui si propone l'approvazione, già messo a disposizione dei delegati secondo i tempi e le modalità previste nello Statuto e nel regolamento evidenziando le modifiche di adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore, e si procede alla discussione e presentazione dell'emendamento n. 1 presentato dal sig. Gaetano Paternò in rappresentanza del Comitato Territoriale C.S.I. di Bergamo, al quale viene lasciata la parola per esporre le motivazioni dell'emendamento proposto. A favore dell'emendamento si dichiara il delegato Roberto Pascucci.-----

Da ultimo, il Presidente espone altresì all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno per l'Associazione, nel passaggio al Terzo settore, richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017. Al riguardo, il Presidente fa presente all'Assemblea che la cennata disposizione sarà operativa a decorrere dalla concreta messa in funzione del RUNTS, demandando al Notaio il controllo delle condizioni richieste per l'ottenimento della personalità giuridica, tra le quali la presenza di un patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Considerata l'impossibilità di svolgere tale verifica in questa sede, dato che allo stato attuale il RUNTS non è ancora operativo, propone all'assemblea di deliberare e formalizzare nel presente verbale la volontà di ottenere la personalità giuridica, delegando esso Presidente a presentarsi dinanzi al Notaio una volta che sarà istituito detto Registro, al fine di consentire la verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e per il riconoscimento dello stesso, ai sensi del citato art. 22 del D.lgs. n. 117/2017.-----

A questo punto, il vicepresidente Marco Calogiuri e il coor-

dinatore Alessio Franchina illustrano le modalità di effettuazione delle operazioni elettorali, per il tramite della piattaforma votafacile.it. Ogni singolo delegato potrà accedere in piattaforma, con le credenziali comunicate, per poi procedere alle 3 (tre) votazioni previste:-----

1. L'emendamento presentato dal delegato Gaetano Paternò;-----
2. Il testo statutario così come formalmente revisionato per l'adeguamento al codice del terzo settore;-----
3. La proposta di verbale assembleare.-----

Non essendoci richieste di dichiarazioni contrarie all'emendamento proposto, si procede con le votazioni:-----

1. Votazione n. 1: emendamento proposto dal delegato Gaetano Paternò:-----

- Voti favorevoli: 7.561 (settemilacinquecentosessantuno)-----
- Voti contrari: 0 (zero)-----
- Schede bianche: 73 (settantatre)-----

2. Votazione n. 2: approvazione del testo statutario CSI, in conformità al codice del terzo settore:-----

- Voti favorevoli: 7.256 (settemiladuecentocinquantasei)-----
- Voti contrari: 13 (tredici)-----
- Schede bianche: 65 (sessantacinque)-----

3. Votazione n. 3: Approvi il VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CENTRO SPORTIVO ITALIANO - APS" e, in particolare, confermi la volontà di ottenere la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017, delegando il Presidente Nazionale a costituirsi dinanzi al Notaio allorquando sarà operativo il citato RUNTS e DANDO MANDATO al Consiglio Nazionale dell'Associazione di apportare al verbale ed al testo di Statuto eventuali modifiche di carattere obbligatorio richieste dalle disposizioni di legge vigenti, con delega al Presidente Nazionale per il compimento degli adempimenti necessari connessi alla comunicazione delle modifiche statutarie presso gli Uffici competenti?-----

- Voti favorevoli: 7.256 (settemiladuecentocinquantasei)-----
- Voti contrari: 0 (zero)-----
- Schede bianche: 68 (sessantotto).-----

L'Assemblea, con voto espresso come le modalità di cui sopra per accertamento fattone dal Presidente, raggiunto il quorum deliberativo richiesto dallo Statuto, pertanto,-----

-----DELIBERA-----

1) di approvare le modifiche allo Statuto del Centro Sportivo Italiano - APS in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "C"**;-----

2) di volere ottenere la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017, delegando il Presidente a costituirsi dinanzi al Notaio allorquando sarà operativo il citato RUNTS, al fine di consentire la verifica delle condizioni richieste per

detta personalità giuridica, ivi inclusa la sussistenza del patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);-----

3) di dare mandato al Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano - APS di apportare al presente verbale e all'allegato testo di Statuto eventuali modifiche di carattere obbligatorio richieste dalle disposizioni di legge vigenti, con delega al Presidente Nazionale per il compimento degli adempimenti necessari connessi alla comunicazione delle modifiche statutarie presso gli Uffici competenti.-----

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e trenta minuti.-----

Il Presidente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.---

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.-

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 comma 3 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, in quanto avente ad oggetto modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguarsi a modifiche e/o integrazioni normative. Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura, in videoconferenza, al Presidente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.-----

Esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da me Notaio, stante la presenza del Presidente dell'Associazione all'assemblea per videoconferenza ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 8-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, alle ore undici e quaranta minuti.-----

Consta di fogli tre per facciate undici sin qui.-----

F.TO: Martina Manfredonia Notaio-----


Assemblea straordinaria CSI
Delegati accreditati e presenza alle singole votazioni

username	email	nome	cognome	telefono	VOTAZIONE 1	VOTAZIONE 2	VOTAZIONE 3
machini-39	massimo.achini@csi.milano.it	MASSIMO	ACHINI	3356406799	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
palesandria-1	presidente@csialba.it	PIERCARLO	ALESSANDRIA	3993442435	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
valesi-21	alvalesi@csialba.it	SALVATORE	ALESSI	3518383937	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
amodio-30	valtera@csi.ng.it	ALFONSO	AMODIO	3479369677	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cangeli-21	dado181175@gmail.com	CORRADO	ANGELI	3294912566	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
anzivino-16	anzivinoantonio@alice.it	ANTONIO	ANZIVINO	3384447064	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ardigo-4	ardionclaudio@gmail.com	CLAUDIO	ARDIGO	3490078781	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
carmelino-12	presidenza@csi-lorino.it	CRISTINA	ARMELLINO	3393992590	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
marrigoni-2	presidenza@csiodi.it	MAHIO	ARRIGONI	3400929159	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
artone-48	presidente@csitalina.it	ALFONSO	ARTONE	3804640023	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
mazzolini-32	mazzolini@libero.it	MARIA	AZZOLINI	3355356932	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
baiguera-30	marco.baiguera@virgilio.it	MARCO	BAIGUERA	3395340893	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
banditelli-49	claudio.banditelli@csiperugia.it	CLAUDIO	BANDITELLI	340286828	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
barbieri-46	carmelo.barbieri@alice.it	CARMELO	BARBIERI	339942120	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
pedroni-28	paolo.pedroni@gmail.com	PAOLO	BARTOLI		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
barzagli-37	michele96@gmail.com	MICHELE	BARZAGLI	3349882524	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
cbassi-10	cbassi1951@libero.it	CLAUDIO	BASSI	3473407674	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
grosso-24	grosso.grossi@gmail.com	GIUSEPPE	BASSO	3356570420	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
belvederesi-32	presidente@csimarcata.it	CARLO	BELVEDERESI	3276855224	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
bernardini-8	bernardinilorenzo@gmail.com	LORENZO	BERNARDINI	3481858483	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
bertolami-15	saiva_suni@yahoo.it	SALVATORE	BERTOLAMI	3393642080	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
bigi-43	bigifederica@libero.it	FEDERICA	BIGI	3389913257	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
mbini-16	my.marcbini@gmail.com	MARCO	BINI	3474898164	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gocchino-27	giuseppe.gocchino@alice.it	GIUSEPPE	BOCCHINO	3288913752	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
abondi-10	alessandro.bondi@esravonna.it	ALESSANDRO	BONDI	3471038248	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
eboni-12	progetti@csialba.it	ELENA	BONI	3477934685	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
bottochio-27	tomaso@ecenter.it	TOMASO PIETRO	BOTTICCHIO	3492374032	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rbrandi-40	roberto.brandi@gmail.com	ROBERTO	BRANDI	3939203070	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
brasco-46	francesco.brasco@gmail.com	FRANCESCO	BRASCO	3292165828	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
bufanio-44	battistabufanio@virgilio.it	BATTISTA	BUFANIO	3478924562	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
busato-10	busatistamly@gmail.com	PAOLO	BUSATO	3496404148	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE

Official stamp of the CSI (Consorzio Nazionale per la Tutela del Prosciutto di Parma) and a handwritten signature.

ccalabretto-47	c.calabretto@clsl.it	ANTONIO	CALABRETTA	3208891024	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccalabria-41	ccalabria65@hotmail.com	FRANCESCO	CALABRIA	3283287326	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccalenzio-38	vinkal@virgilio.it	VINCENZO	CALENZO	3384598249	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccalia-44	calialo@libero.it	LORENZO	CALIA	3711957441	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccalogiuri-50	marco33log@gmail.com	MARCO	CALOGIURI	3471762819	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccalogiuri-16	larsnlm@csi-nel.it	MARCO	CALOGIURI	3471762819	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccamerino-16	camerinojohnni@libero.it	GIOVANNI	CAMERINO	3201156653	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccanel-4	rosalbanca.canel@gmail.com	ROSA	CANEL	3486421830	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
ccarini-16	massimocarini78@gmail.com	MASSIMO	CARINI	3471501522	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccarli-29	enclucasia@gmail.com	MARIA LUISA	CARLI	3281661963	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccarruba-26	pietro.carruba@gmail.com	PIETRO	CARRUBA	3291244777	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
ccarta-47	volontariata@csimodena.it	EMANUELA MARIA	CARTA	3397391179	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccaterina-38	savona@csi-nel.it	MAURIZIO	CATERINA	3316371253	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cchiara-9	chiara.stignani@gmail.com	STIGNANI	CHIARA	3357372008	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccinagli-31	mariaucinagli@gmail.com	MAURA	CINAGLI	3477072100	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccornacchia-10	tizianocornacchia@gmail.com	TIZIANO	CORNACCHIA	3330075572	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
ccossu-48	marcocossu@hotmail.com	MARIO	COSSU	3284888902	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
ccrippa-21	g.rippa19@gmail.com	GIACOMO	CRIPPA	3401493028	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ccrotti-21	giacrotti@alice.it	GIOVANNI CARLO	CROTTI	3473172625	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cdaddio-42	domenico.daddio@tin.it	DOMENICO	D'ADDIO	3209453088	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cdaga-19	gi.daga@gmail.com	GIOVANNI RAFFAELE	DAGA	3319352365	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cdallaromanina-33	luca.dallaromanina@gmail.com	LUCA	DALL'AROMANINA	3471080085	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cdedavida-47	andrea.dedavida@gmail.com	ANDREA	DE DAVID	3498558535	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cdellacasa-40	spert@csimodena.it	RAFFAELE	DELLA CASA	3393658427	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
dcaprio-50	luigi.dicaprio@libero.it	LUIGI	DI CAPRIO	3478772957	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cdigliandomenico-33	giugliandomenico@gmail.com	ANNA	DI GIANDOMENICO	3391438114	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cdomenico-46	domenico.pedron@gmail.com	PEDRON	DOMENICO	3351375390	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE
cdrei-15	sdrei@racine.ra.it	STEFANO	DREI	349 3795211	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cfabbi-37	elena.fabbi1965@gmail.com	FABBRI	ELENA	3274684912	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cfarci-28	genti.esportivoltaliano.sgm@gmail.com	MARIO SAVERIO	FARCI	3923696528	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
cfarfallini-30	maxyfart@yahoo.it	MASSIMILIANO	FARFALLINI	3386984977	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cfederico-36	roling@liscali.it	FRANCESCO	FEDERICO	3486711635	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
cfenaroli-34	sergio.fenaroli@gmail.com	SAMUEL	FENAROLI	3402551315	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cfрасaro-47	vanni.frascaro@gmail.com	VANNI	FRASCARO	3473387086	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cgagliardi-23	monica.gagliardi@hotmail.it	MONICA	GAGLIARDI	3492959567	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE


gganassi-41	g.ganassi@alice.it	GIULIANO	GANASSI	3386777406	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
sgazzo-34	sebvsgazzo@tiscali.it	SEBASTIANO	GAZZO	3478455666	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
fgobbi-13	amministratore@csimogona.it	FRANCESCA	GOBBI	3490861051	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
grandolfo-49	serafinagrandolfo@gmail.com	SERAFINA	GRANDOLFO	3337108167	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
nguzzardi-34	marco.guzzardi@csi-net.it	MARCO	GUIZZARDI	3454269143	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gurioli-7	gurio63@gmail.com	STEFANO	GURIOLI	347077268	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
millotti-37	csilotti@gmail.com	MARCO	ILLOTTI	3493554035	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
giandi-11	giuseppelandi12@gmail.com	GIUSEPPE	LANDI	3357899708	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mlapori-35	nichelelapori@yahoo.it	MICHELE	LEPORI	3478691763	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mpaletto-24	letterelli.sara@gmail.com	SARA	LETTERELLI	3402913325	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
miberomangiori-4	csivda@gmail.com	MASSIMO	LIBERO MANGIERI	330470473	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mlongo-1	terradotranto_presidente@csi-net.it	MAURO	LONGO	3204506950	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
miongodorni-19	marco.innagodorni@gmail.com	MARCO	LONGO DORNI	3485538051	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
luipi-11	luipi.francesco9@gmail.com	FRANCESCO	LUPI	3332914227	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
clupo-38	xp11956@alice.it	CARMELA	LUPO	3397393064	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
luisa-19	cinzia.lusa@gmail.com	CINZIA	LUSA	3475111013	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
amagnaschi-6	stefano.magnaschi@gmail.com	STEFANO	MAGNASCHI	3201195700	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gmagni-25	giorgiama1982@gmail.com	GIORGIA	MAGNI	3387555821	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
gmanuel-40	manuelgarattini@gmail.com	GARATTINI	MANUEL	3333236344	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mmarangoni-4	monica@libero.it	MONICA	MARANGONI	3476935772	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
smaturo-25	salvatore.maiuro@csi-net.it	SALVATORE	MATURO	3282667773	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
amauro-15	robertoalexandro2003@libero.it	ALESSANDRO	MAURO	3334180209	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
dmazzini-10	regis@allion@damasolution.net	DANIEL	MAZZINI	3343542385	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
pmazzon-5	pietromazzoni@gmail.com	PIERCARLO	MAZZON	3478460332	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
rmazzone-31	renato.mazzone1@gmail.com	RENATO	MAZZONE	3202172546	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gmessina-46	gd.messina22@gmail.com	GIUSEPPE DANIELE	MESSINA	3204430431	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
lmigliori-27	mbur12@gmail.com	LUCA	MIGLIORI	3296172297	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
amilici-50	segreteria_sibfo@csimilano.it	ALDO	MILESI	3362820579	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gminchella-26	mgioio@hotmail.com	GIORGIO	MINCHELLA	3298040496	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
dmondini-5	mondini.diego@gmail.com	DIEGO	MONDINI	3387760838	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mmonti-39	marcomonti63@gmail.com	MARCO	MONTI	3365805900	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
lmorosi-27	lucianomorosi@csicaseola.it	LUCIANO	MOROSI	3495159436	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
dmorstofolini-44	daida_m@csiro.it	DAVIDE	MORSTOFOLINI	3486457674	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
amunarini-42	a.munarini@csiro.it	ALESSANDRO	MUNARINI	3404098723	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rmuro-9	rosario@libero.it	ROSARIO	MURO	3382885614	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE



Rosario Muro

pmusso-5	boscaigola11@gmail.com	PAOLO	MUSSO	3283770825	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
anardella-40	presidente@csi-pisa.it	ALFONSO	NARDELLA	3298311166	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mvavassori-39	gabrielonauli@yahoo.it	GABRIELE	NAUTI	3396505219	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
aneri-11	alexandro.neri9@noli.it	ALESSANDRO	NERI	3384248535	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
enichetti-26	elenanichelli@virgilio.it	ELENA	NICHETTI	3280574925	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
snoci-49	silvia.noci@gmail.com	SILVIA	NOCI	3482668026	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gnoli-40	giovannoli@libero.it	GIOVANNI	NOLI	3394055566	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
fnoli-9	federigonoli@libero.it	FEDERIGO	NOLI	3339017418	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
lorlandini-20	ily5391@gmail.com	ILARIA	ORLANDINI	3347261199	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
vpagli-11	vincio@capralto.org	VINICIO	PAGLI	3667579966	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mpagnetti-32	pagnon3@gmail.com	MARCO	PAGNETTI	3281130158	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
cpalmieri-15	palmieri.carmine@yahoo.it	CARMINE	PALMIERI	3405276481	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
tpaoloni-24	francesco.paoloni05@gmail.com	FRANCESCO	PAOLONI	3387525391	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rpascucci-17	pascucciroberto@libero.it	ROBERTO	PASCUCCI	3786630676	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
dpasquini-15	daniele.pasquini76@gmail.com	DANIELE	PASQUINI	3289108126	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gpaterno-27	gaetanopater@virgilio.it	GAETANO	PATERNÒ	3488915586	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
doperi-18	diegoperi77@gmail.com	DIEGO	PERI	3497733533	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
aporrotta-41	antoniorrotta@libero.it	ANTONIO	PERROTTA	3381831874	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
apiatti-27	andrea.piatti@liscali.it	ANDREA	PIATTI	3404958442	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
fpini-48	fabio.pini@csi.milano.it	FABIO FRANCESCO	PINI	3342868764	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mpolizzi-6	maurizio281@gmail.com	MAURIZIO	POLIZZI	3385701580	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gporgueddu-43	presidenza@csisassari.it	GIUSEPPE	PORQUEDDU	3401674656	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rpasarelli-11	liranzo.pasarelli@csilnoli.it	ROBERTO	POSARELLI	3316001236	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
aprimarano-10	antonio.primarano@alice.it	ANTONIO	PRIMARANO	3488477179	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rquadrelli-16	quadrelli.re@libero.it	RENATO	QUADRELLI	3388788580	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gquaratiello-37	gerardo9@gmail.com	GERARDO	QUARATIELLO	3930987446	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
araffa-47	salvatoreraffa79@gmail.com	SALVATORE	RAFFA	3463821161	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
iraffaelli-40	presidente@csilreviso.it	LELIO	RAFFAELLI	3497332674	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
preggiani-19	patrizia.preggiani@alice.it	PATRIZIA	REGGIANI	3393074432	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
riolo-16	raffaella.riolo@hotmail.it	RAFFAELA	RIOLO	3939646739	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rolli-21	ivano.rolli@libero.it	IVANO	ROLLI	3402551029	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rdaniello-6	daniello@csisassari.com	DANIELE	ROSINI	3298157875	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
rsabatini-22	svv.raffaelsabatini@libero.it	RAFFAELA	SABATINI	3382540812	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
bsaccoccio-2	biagio.saccoccio@gmail.com	BIAGIO NICOLA	SACCOCIO	3384521805	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
asacilotto-25	simonesaci@gmail.com	SIMONE	SACILOTTO	3477166286	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE

escalfi-31	presidente@csi.brescia.it	EMILIANO	SCALFI	3357698162	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
dscappini-10	dscappini@bfs.it	DIEGO	SCAPPINI	3497380162	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
gscarlino-8	gscarlino@iscalfi.it	GIOVANNI	SCARLINO	3292348267	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
fscarlino-38	fscarlino94@hotmail.it	FRANCESCO	SCARLINO	3331440669	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
aschiavone-1	a.schiavone73@gmail.com	ANDREA	SCHIAVONE	3476900922	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
mschillaci-48	marinaschillaci8990@gmail.com	MARINA MARIA RITA	SCHILLACI	3914592678	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
escorsoglio-25	enno73@hotmail.it	ELENA	SCORSOGLIO	3929198689	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE
macuro-49	mlp@csi.casale.com	MARIO VALENTINO	SCURO	3956998224	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
silvestri-13	luca_silvestri23@gmail.com	LUCA	SILVESTRI	3341033762	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
csimonetti-36	csimon@libero.it	CRISTIANO	SIMONETTI	3204731980	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
smedile-9	lry_da@libero.it	SANTI	SMEDILE	3929551154	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
lancon-50	lario.lancon@gmail.com	ILARIO	TANCON	3470722684	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
tarquini-36	lucatarquini@yahoo.it	LUCA	TARQUINI	3479946987	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
taurisano-4	angelo.taurisano@libero.it	ANGELO ANTONIO	TAURISANO	3495312013	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
taviani-23	les172@libero.it	CRISTIANO	TAVIANI	3202993201	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
ptenni-32	pietruptenni@gmail.com	PIERLUIGI	TENNI		ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
gtesaro-45	giosciotti@gmail.com	GLORIA	TESSARO	3405917328	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
tomatis-35	tomatismauro5@gmail.com	MAURO	TOMATIS	3346876274	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
giozzo-37	paola@e-forecast.it	GAIA	TOZZO	3466888023	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
valsecchi-10	valsecchi.cristofano@iscalfi.it	DAVIDE TEODORO	VALSECCHI	3492625272	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
aventurini-10	paolinoavanc@gmail.com	ENRICO	VENTURINI	3313741565	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
pvetturi-48	pietrovetturi@libero.it	PIERO GINO	VETTURI	3386916399	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
divitele-15	diegohite99@virilio.it	DIEGO	VITALE	3337204993	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE
volta-19	roberto.volta59@gmail.com	ROBERTO	VOLTA	3357987466	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
zanafredi-27	presidenza@csimantova.it	GIAN CARLO	ZANAFREDI	3463765898	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
zenga-8	bartolozzanadriani@csi-npi.it	GAETANA	ZENGA	3388331659	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
zeppilli-8	winzeppe@gmail.com	VINICIO	ZEPELLI	3207433000	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
zugnoni-48	cinzia48zugnoni.cz@gmail.com	CINZIA	ZUGNONI		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE



Luca Zengher

Centro Sportivo Italiano

IL PRESIDENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ



Io sottoscritto Vittorio Bosio, C.F. BSOVTR51T26D406X, nato a Endine Gaiano (BG) il 26/12/1951 e residente in Gorle (BG) Via G.D. Perrucchetti, nella mia qualità di Presidente Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione "Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione sociale" (di seguito anche "CSI APS"), con sede legale in Roma, Via della Conciliazione 1, consapevole delle sanzioni e conseguenze penali di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità, ai sensi del medesimo D.P.R.,

DICHIARO CHE

Alla data odierna, i delegati dei Comitati Territoriali aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale ammontano a 207, in rappresentanza di 9651 affiliate, come da elenco in allegato.

Bergamo, 5 giugno 2021


Vittorio Bosio
Presidente Nazionale e
legale rappresentante CSI APS



Assemblea straordinaria

Elenco invitati partecipanti

Contatto	Q	Indirizzo	CAP	Località
Di Cui Cristoforo	Collegio Nazionale Dei Probitviri	Via Ugo la Malfa, 80	75100	Matera
Murra Dario	Presidente Collegio Nazionale Dei Probitviri	Via Yiziano, 57	72023	Mesagne
Valli Roberto	Collegio Nazionale Dei Probitviri	Via Marsale, 20	41049	Sassuolo
Arrigoni Fabio	Collegio Nazionale Dei Probitviri	Viale Caldara 31	20122	Milano
Vallati Renato	Collegio Nazionale Dei Revisori Conti (Supplente)	Via Caduti di Cefalonia, 9	26010	Offanengo
Palermo Rosario	Collegio Nazionale Dei Revisori Conti (Supplente)	C/ Da Bauccio - C.P. N° 3	94015	Piazza Armerina
Stifano Rosanna	Collegio Nazionale Dei Revisori Conti	Via Brughiera, 9	21056	Induno Olona
Salvini Angela	Presidente Del Collegio Nazionale Dei Revisori Dei Conti	Via Costantino Mortati, 122	00156	Roma
Cavallo Francesco	Collegio Nazionale Dei Revisori Conti	Via P. G. Calcagni, 9	72017	Ostuni
Grandolfo Serafina	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Roma, 25	70019	Triggiano
Gurioli Stefano	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Enrico De Nicola, 6	47121	Forlì
Lanzoni Bianca	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Macello, 6	48013	Fognano - Brisighella
Russo Salvatore Maria	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via S. Caterina, 13	95041	Caltagirone
Noci Silvia	Consigliere Nazionale C.S.I.	Viale Arcadia, 12	51100	Pistoia
Noli Giovanni	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Palombaro, 18/F	06034	Foligno
Paternò Gaetano	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via De Gaspari, 8	24030	Ambivere
Raffa Salvatore	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Tomasi di Lampedusa, 1b	95024	Acireale
Valeri Giuseppe	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Madonna, 2	20813	Bovisio Masciago
Zanoni Daniele	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Porta Marzia, 12	26100	Cremona
Morganò Amelia	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via S. Bernardino, 61 N	25030	Rancadelle
Nicosia Cristiano	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Caduti di Nassariya, 16	62029	Tolentino
Scarlino Giovanni	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Rotolo Maddalena, 45	84013	Cava De' Tirreni
Carini Massimo	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Montello, 54/A	26013	Crema
Carpeneo Raffaele	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via S. Giorgio, 4	22060	Mariano Comense
Castellini Nicoletta	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via G. P. Talamini, 17	32040	Vado di Cadore
Di Giandomenico Anna	Consigliere Nazionale C.S.I.	Viale America, 5	64026	Roseto Degli Abruzzi
Falco Teresa	Consigliere Nazionale C.S.I.	Trav. Angelo Lerro, 6	84127	Salerno
Franzoni Daniele	Consigliere Nazionale C.S.I.	Largo Luigi Andreoli, 5	43123	Parma
Pascucci Roberto	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Letizia, 2	06132	Perugia
Perotti Annamaria	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via G. Rossa, 11	26855	Lodi Vecchio
Porqueddu Giuseppe	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Paglietti, 1	07037	Sorso
Posarelli Roberto	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via F. Baracca, 1/N	50127	Firenze
Reggiani Patrizia	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via P. Nenni, 16	41012	Carpi
Sabatini Raffaele	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Galvani, 16	05100	Terni
Simonetti Cristiano	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Como 11/1	16033	Lavagna
Sportella Nazzareno	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via Sanremo, 24 Bis	45025	Melfi
Tozzo Gaia	Consigliere Nazionale C.S.I.	Via per L'Osservatorio, 13	38122	Trento
Porrazzo Vincenzo	Consigliere Nazionale CSI	Via Dalmazio Birago, 5	28062	Cameri
Frattaroli Alessandro	Presidente regionale	Via Salara, 140	64030	Basciano
Lavanga Domenico Antonio	Presidente regionale	Via Anzio, 43	85100	Potenza
Porra Giorgio	Presidente regionale	Via Gerolamo De Rada, 72	87100	Cosenza
Pellino Enrico	Presidente regionale	Via F. Compagna, 52	80145	Napoli
Candini Raffaele	Presidente regionale	Via Giardini, 396	41126	Modena
Rosini Daniele	Presidente regionale	Lungotevere Flaminio, 55	00196	Roma
Fasani Paolo	Presidente regionale	Via Roma, 25	27040	Campospinoso



Assemblea straordinaria Elenco invitati partecipanti

Mattiolò Giacomo	Presidente regionale	Via Fossa Sant'Orso, 2	61032	Fano
Palumbo Luigi	Presidente regionale	Contrada Tappino, 17c	86100	Campobasso
Santanera Mauro	Presidente regionale	Strada Del Portone, 29	10137	Torino
Rolli Ivano	Presidente regionale	Via Pietro Altavilla, 6	72013	Ceglie Messapica
Casu Mario Gavino	Presidente regionale	Vicolo Ciboddo, 30	07100	Sassasri
Gagliano Agnese	Presidente regionale	Via Tito Manlio Manzella, 9/A	95125	Catania
Faraci Carlo	Presidente regionale	Via Pasquale Landi, 13	56124	Pisa
Tozzo Gala	Presidente regionale	Via per L'Osservatorio, 13	38122	Trento
Mura Massimo	Presidente regionale	Via Parma, 1/D	39100	Bolzano
Rossi Alessandro	Presidente regionale	Via Del Porto, 53	06069	Tuoro Sul Trasimeno
Libero Mangieri Massimo	Presidente regionale	Via Circonvallazione, 62/D	11026	Pont S. Martin
Cattozzi Giovanni	Presidente regionale	Via Degli Avieri, 1	45011	Adria
Bellei Paolo	Coordinatore Nazionale Area Amministrazione	Via Ospitaletto, 2	42048	Rubiera
Bosio Vittorio	Presidente Nazionale Del Centro Sportivo Italiano	Via Perrucchetti 2	24020	Gorle
Marchetti Michele	Coordinatore Nazionale Area Segreteria Generale e Welfare	Via G. Leopardi, 5NC	64015	Nereto
Guizzardi Marco	Coordinatore Nazionale Area Servizi ai Territori e Tesseramento	Viale Gramsci, 11	48121	Ravenna
Albertini Alessio	Assistente Ecclesiastico Nazionale C.S.I.	Via Fratelli Rosselli, 16	20016	Cerchiate di Pero
Calogiuri Marco	Vice Presidente Naz. Le C.S.I.	Via Lecce, 39	73023	Merine di Lizzanello
De David Andrea	Vice Presidente Naz. Le Vicario C.S.I.	Via Lama di Reno, 49	40043	Bologna
Di Pinto Carmine	Coordinatore Nazionale Area Attività Sportiva	Via Del Fontanile Arenato, 86	00163	Roma
Basso Giuseppe	Coordinatore Nazionale Area Formazione	Fraz. Serravalle, 145/1	14100	Asti
Franchina Alessio	Coordinatore Nazionale Area Comunicazione e Innovazione Tecnologica	Via Dott. Luigi Carrara, 21	24023	Clusone
Giombini Massimiliano	Segretario verbalizzante	Via Pasquale II, 53	00168	Roma



ALL. C. 111
d. 100



STATUTO

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Fabrizio Testa

STATUTO

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano (d'ora in avanti anche denominato C.S.I. o "Associazione Nazionale") è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e scioltasi nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945, come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate nell'attuale C.S.I., dandosi uno statuto unitario.

Il Centro Sportivo Italiano, traducendo nell'azione sportiva gli orientamenti della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

Il Centro Sportivo Italiano intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle atlete e degli atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 1 - Denominazione, scopi e riconoscimenti

1. Il Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale (in seguito anche C.S.I.), sia come livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. codice civile e dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il C.S.I. è riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico, nonché quale Ente con finalità assistenziali con decreto del Ministro dell'Interno.

2. L'Associazione è denominata "**Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale**", in forma abbreviata "**C.S.I. - APS**") per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto associazione di promozione sociale, il Centro Sportivo Italiano - APS assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore" ovvero l'acronimo "APS".

3. Il Centro Sportivo Italiano - APS è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

In particolare, il Centro Sportivo Italiano - APS si propone il perseguimento di finalità sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente.

4. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni. Svolge attività paralimpica e a tal fine è riconosciuto dal C.I.P.
5. È facoltà dell'associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.
6. Il Centro Sportivo Italiano è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di animazione cristiana e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).
7. È altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
8. Il Centro Sportivo Italiano - APS è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed è iscritto, previa migrazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
9. Laddove il Centro Sportivo Italiano - APS, a livello nazionale, ottenga l'iscrizione nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà la qualifica di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.
10. L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso organi centrali e strutture periferiche riconosciute, dotate di propria soggettività e autonomia e che a tal fine adottano il presente statuto su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati e dei tesserati ad ogni livello.

11. Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come processo educativo, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà.
12. Garantisce e promuove il decentramento e la piena soggettività ed autonomia dei comitati territoriali e regionali che rappresentano la storia e i valori dell'associazione nei rispettivi territori di competenza, così come stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Attività

1. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali svolgono prioritariamente:
 - attività sportive dilettantistiche: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.;
 - attività sportive amatoriali e attività ludico-motorie con scopi di ricreazione, aggregazione sociale, salute, benessere psico-fisico, maturazione personale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva dilettantistica;
 - attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori associativi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - attività sussidiarie di servizi ai soci, di carattere culturale, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, nonché editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Centro Sportivo Italiano:
 - promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocazione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;

- promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo;
- promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonché attraverso norme di tesseramento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione;
- promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

4. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche. Potranno svolgere in via principale anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che qui si riportano:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi della lett. c);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. e);

The image shows a circular official stamp of the Italian Olympic Committee (C.O.N.I.) with the text 'COMITATO REGIONALE C.S.I. - REGIONE EMILIA ROMAGNA' and a handwritten signature in black ink over it.

- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);
- f) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi della lett. i);
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. l);
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi della lett. n);
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi della lett. p);
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi della lett. u);
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett. v);
- p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);
- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. y);

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lett. z).

5. In armonia con i principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento degli E.P.S. sancito dal C.O.N.I.
6. Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte alle condizioni di marginalità e disabilità.
7. Perseguendo l'educazione cristiana attraverso lo sport, realizza la propria azione educativa e di servizio pastorale, con specifica attenzione e dedizione per l'infanzia e l'adolescenza, attivando ogni forma di valorizzazione e di tutela dei minori che sono in Italia, anche in sinergia e in rete con altre agenzie educative.
8. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
9. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione Nazionale potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:
 - a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
 - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
10. Nel perseguimento delle comuni finalità, gli organi centrali, i comitati territoriali e regionali del C.S.I. possono:
 1. acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
 2. svolgere iniziative socio-culturali;
 3. svolgere attività di tempo libero, educative e formative;

4. detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini; sottoscrivere buoni di risparmio, buoni del tesoro, acquisire titoli e quote di qualsiasi natura, purché non a scopo di speculazione, ma al fine di remunerazione di fondi patrimoniali; prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali, anche in favore di terzi; intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti alle attività costituenti l'oggetto sociale;
 5. costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali e al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1;
 6. svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti del Terzo settore non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
11. Il C.S.I. potrà svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
A tal fine, è compito del Consiglio nazionale la concreta individuazione di dette attività purché si svolgano nel rispetto dei citati limiti e condizioni, in conformità al decreto previsto dal citato art. 6 d. lgs. 117/17.
12. Il C.S.I. può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Titolo I

DURATA – SEDE – ASSOCIATI – TESSERAMENTO

Art. 3 – Durata

1. Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 – Sede e loghi associativi

1. La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma, Via della Conciliazione n. 1.
2. I comitati regionali e territoriali del C.S.I. avranno le sedi indicate nell'allegato "A" al presente statuto. Eventuali modifiche di sedi di competenza dei Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. deliberate dalle rispettive assemblee avranno efficacia solo in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.S.I.
3. Il Consiglio Nazionale potrà, qualora ne sussistano le condizioni, istituire Comitati Interregionali e, previo parere del Comitato Regionale competente, Comitati Interprovinciali qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative. Eventuali modifiche all'allegato "A" non costituiranno modifica del presente statuto e potranno essere assunte

anche dal Consiglio Nazionale.

4. Il segno distintivo del Centro Sportivo Italiano è chiamato a rappresentare visivamente e simbolicamente l'Associazione. Il logotipo del Centro Sportivo Italiano, è costituito dall'acronimo CSI (senza punteggiatura e in carattere maiuscolo) che evolve in una forma morbida e dinamica come può essere il tracciato di una pista di atletica. Il logotipo CSI, accompagnato o meno dalla specifica Centro Sportivo Italiano, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I colori associativi sono l'arancio e il blu.

Art. 5 – Associati e tesserati

1. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche, le università, le associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., pro-loco, cooperative sociali, enti del Terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I., che ne facciano richiesta attraverso la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.

2. Sono tesserati al C.S.I. tutte le persone fisiche, associate o meno ai soggetti affiliati, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all'art. 1 del presente Statuto e svolgono in modo volontario le attività promosse dal soggetto affiliato nell'ambito del C.S.I.

3. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale delle ASD/SSD, devono essere costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L. 128/04 o sulla base di quanto previsto dall'art. 1 L. 205/17 ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I., nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 – Affiliazione degli associati al C.S.I.

1. Il Consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per l'affiliazione, il tesseramento ed i loro rinnovi annuali, attraverso deliberazioni, regolamenti ed ogni altro tipo di provvedimento che riterrà necessario. Le strutture territoriali saranno tenute a recepire e ad

uniformarsi a dette indicazioni, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1 si affiliano al Centro Sportivo Italiano presso la Presidenza Nazionale nei casi previsti dal regolamento ovvero per il tramite di un comitato territoriale. La domanda di affiliazione deve essere presentata dal soggetto che intende associarsi alla Presidenza Nazionale o al Comitato Territoriale competente, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e da apposito regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai documenti richiesti. Si definisce comitato territoriale competente quello della provincia amministrativa in cui ha sede legale il soggetto che intende affiliarsi. Nei casi in cui nello stesso territorio provinciale insistano più comitati territoriali, la relativa competenza sarà definita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, sentiti i Comitati regionali. Nelle more dell'adozione del Regolamento, i comitati territoriali mantengono le prassi seguite fino all'approvazione del presente statuto.

3. Per ottenere l'affiliazione al C.S.I. sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) l'impegno di tesserare non meno di sette persone fisiche associate;
- b) l'adesione espressa ed incondizionata al presente Statuto e ai regolamenti del C.S.I. nazionali e delle strutture territoriali di appartenenza. Nonché per i soggetti che intendessero iscriversi al registro C.O.N.I. l'espresso riconoscimento delle norme e delle direttive di detto ente e del C.I.P.;
- c) Uno statuto conforme alle norme di legge esistenti in materia in relazione alla tipologia di soggetto che intende associarsi.

4. È espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.

5. Il vincolo associativo, perfezionato con la domanda di affiliazione, è a tempo indeterminato e viene meno solo in presenza di una causa di recesso o di esclusione. La volontà di rimanere associato al C.S.I. dovrà essere annualmente riconfermata attraverso la procedura di rinnovo amministrativo dell'affiliazione e con il pagamento della prescritta quota associativa il cui mancato versamento costituisce causa di esclusione.

6. L'ente che intende essere ammesso come associato è tenuto a presentare al Consiglio territoriale apposita domanda scritta, allegando copia del proprio statuto e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

8. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

9. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

10. La domanda di affiliazione o di rinnovo annuale della stessa al C.S.I. presentata attraverso un Comitato Territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al

Comitato Territoriale presso cui è presentata e a quello Regionale di competenza intendendosi come tale quello in cui ha sede il Comitato Territoriale presso cui è avvenuta l'affiliazione.

Art. 7 - Cause di cessazione dal C.S.I.

1. I soggetti affiliati decadono dal vincolo associativo per:
 - a) recesso volontario;
 - b) mancato rinnovo amministrativo della affiliazione nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale;
 - c) revoca deliberata dal Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o del versamento della relativa quota annua di rinnovo della stessa.
2. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti del C.S.I. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Territoriale di appartenenza.
3. Avverso il provvedimento di cui al punto 1. c) è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
4. Causa di cessazione è altresì l'esclusione di cui al successivo articolo.
5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, le quali sono in ogni caso intransmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8 - Esclusione

1. Possono essere esclusi gli affiliati che adottino comportamenti, compiano atti o rilascino dichiarazioni incompatibili con la loro appartenenza al C.S.I. o che siano stati colpiti da provvedimento di radiazione definitivo comminato da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
2. Il procedimento relativo è promosso d'ufficio dal Procuratore associativo nazionale, anche su istanza di altri associati, tesserati o organi dell'ente ed è decisa dal Collegio Nazionale dei Probiviri, che si pronuncia in unico grado in via definitiva.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli associati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati e tesserati al C.S.I. il presente Statuto, i regolamenti dell'ente, quelli del Comitato Territoriale e Regionale di competenza, le deliberazioni, le decisioni dei suoi organi e tutti i regolamenti associativi, nonché le norme del C.O.N.I., ivi comprese quelle previste dal codice di comportamento sportivo e quelle sull'antidoping e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere economico derivanti dall'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.
2. Ogni associato affiliato ha diritto ad un voto.
3. Ogni associato affiliato ha diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.

4. Ciascun affiliato, a tutti i livelli Nazionale, Regionale e Territoriale, ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Ha diritto di ottenere a proprie spese estratti dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Associazione. La presidenza dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dell'associato consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Art. 10 – Obblighi e diritti dei tesserati

1. Possono essere tesserati del C.S.I. le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, per cui ciascun affiliato ne faccia richiesta attraverso le modalità previste ed i regolamenti vigenti.

2. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso gli affiliati tramite i quali hanno presentato domanda e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive sia nazionali che territoriali del C.S.I..

3. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti del C.S.I. nazionale e territoriali, del Codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I.

4. Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:

- a) perdita della qualifica di associato del C.S.I. da parte del soggetto affiliato tramite il quale è stato tesserato;
- b) mancato rinnovo della tessera;
- c) radiazione disposta dai competenti organi del C.S.I.;

5. I tesserati al C.S.I. acquistano diritto a svolgere attività ovunque questa sia indetta o organizzata da realtà aderenti o riconosciute dal C.S.I..

6. Le modalità di tesseramento dei dirigenti associativi, degli arbitri, dei giudici di gara e di particolari categorie di soggetti sono stabilite attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

7. Il tesseramento al C.S.I. ha validità dalla sua sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva di riferimento e dovrà annualmente essere rinnovato con le modalità indicate dal Consiglio Nazionale. La decorrenza del medesimo è fissata dal Consiglio Nazionale sulla base delle varie discipline praticate.

8. Non potranno essere tesserati i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

9. Non potranno inoltre essere tesserati per un periodo di dieci anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. La Segreteria provvederà ad emettere apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

10. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Titolo II GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 11 - Ruolo e presenza nel C.S.I. degli Assistenti ecclesiastici

1. A tutti i livelli dell'associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I., attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

L'assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una terna di nomi, da parte del Presidente Nazionale.

Gli assistenti ecclesiastici regionali e territoriali sono nominati dalla competente autorità ecclesiastica.

2. L'assistente ecclesiastico partecipa, senza voto deliberativo, ai consigli e alle presidenze delle strutture in cui opera.

3. La durata del mandato dell'assistente ecclesiastico, è di cinque anni, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.

Titolo III ORGANI E ORGANISMI

Art. 12 - Organi

1. Sono organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I.:

- a) l'Assemblea Nazionale, Regionale e Territoriale;
- b) il Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale;
- c) il Consiglio Nazionale, Regionale e Territoriale;
- d) la Presidenza Nazionale, Regionale e Territoriale;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti e il Revisore contabile regionale e territoriale;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) l'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;
- h) gli organi di giustizia sportiva.

2. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 13 – Organismi

1. Sono organismi centrali del C.S.I.:

- la Consulta nazionale dei comitati regionali;
- la Consulta nazionale dei comitati territoriali;
- le Commissioni tecniche;
- la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 14 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:

- a) Comitati Territoriali che hanno fino a 50 affiliati: un delegato;
- b) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 51 e 150: due delegati;
- c) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 151 e 300: tre delegati;
- d) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 301 e 500: quattro delegati;
- e) Comitati Territoriali che hanno 501 affiliati o oltre: cinque delegati.

2. I legali rappresentanti degli enti affiliati solo al C.S.I. nazionale avranno diritto ad un voto e non potranno partecipare per delega all'assemblea. Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato stesso al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, divisi per il numero dei delegati ammessi ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Territoriale. Il primo delegato sarà sempre il Presidente territoriale eletto, successivamente saranno indicati quali delegati i consiglieri eletti sulla base del numero di voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati indicati al comma 1. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrassero nel numero dei delegati effettivi assumeranno il ruolo di supplenti.

3. I delegati nazionali e i loro supplenti devono essere necessariamente tesserati al C.S.I. e restano in carica per l'intera durata del loro mandato di consiglieri. Decadono come delegati con la decadenza, per qualsivoglia motivo determinata, della loro carica di consiglieri territoriali. Il delegato non può delegare altro delegato.

4. In caso di indisponibilità dei delegati eletti, parteciperà all'assemblea il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo, in ordine decrescente, maggior

numero di preferenze nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del Comitato Territoriale saranno espressi dai delegati rimasti.

5. Assistono all'Assemblea nazionale, il Presidente Nazionale, i componenti del consiglio nazionale, i consiglieri di presidenza, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i membri degli Organi centrali di giustizia, i candidati alle cariche associative, il Presidente onorario, se nominato, l'Assistente Ecclesiastico, i Presidenti dei Comitati Regionali e le persone invitate dal Presidente Nazionale.

Art. 16 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

2. Nello stesso anno di svolgimento dei giochi olimpici estivi dovranno essere convocate, in data comunque anticipata rispetto a quella indicata per l'assemblea nazionale le Assemblee Territoriali e le Assemblee Regionali. Nel caso in cui un Comitato Regionale o Territoriale non provveda alla convocazione della propria assemblea elettiva nel termine indicato, il Consiglio Nazionale è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta che provvederà a detti adempimenti e a quelli a ciò conseguenti.

3. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria, elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Proviviri e, ogniqualvolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali.

4. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla ricostituzione degli organi decaduti, secondo le norme specifiche stabilite dal presente Statuto.

5. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste da apposito Regolamento deliberato dal consiglio nazionale.

6. L'Assemblea Nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli affiliati. Detta assemblea potrà essere competente a deliberare, con le maggioranze di cui al comma successivo, la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale e/o del Presidente Nazionale e/o della Presidenza nazionale.

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 19 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari aventi titolo a partecipare ai lavori; l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorsa un'ora dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni assembleari è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione. Le astensioni e i voti bianchi o nulli valgono come voto contrario.

Art. 17 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai Comitati Territoriali e Regionali, pubblicata su comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito al precedente art. 15 comma 1. I delegati, a tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale dove riceveranno la convocazione della assemblea di propria pertinenza.

2. Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri della assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea stessa, validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea.

3. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi nazionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.

4. Le assemblee convocate per la modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del C.S.I. sono regolate da norme specifiche di cui agli articoli seguenti.

5. L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata in sessione ordinaria a metà del quadriennio sociale, per l'aggiornamento sulle attività associative e la programmazione delle future iniziative dell'Associazione.

Art. 18 – Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale o presentate al Consiglio Nazionale anche da almeno il 30% degli affiliati.

2. Il Consiglio Nazionale indice l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'assemblea straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

4. Per l'approvazione delle suddette proposte di modifica, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti partecipanti alla votazione.

Art. 19 – Scioglimento del C.S.I. e devoluzione del patrimonio

1. La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno il 65% degli affiliati.
2. Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. e la devoluzione del patrimonio occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i tre quarti degli affiliati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale, si applicano le disposizioni vigenti in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare:
 - sino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con analoghe finalità sportive individuata dall'Assemblea Nazionale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati.
 - a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
4. L'eventuale delibera di scioglimento del C.S.I. produce automaticamente lo scioglimento di ogni Comitato Regionale e Territoriale, il cui patrimonio avrà la destinazione vincolata prevista per il patrimonio del C.S.I. Nazionale.
5. Nel caso in cui si addivenisse allo scioglimento di un Comitato Regionale o Territoriale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al C.S.I. Nazionale, in quanto associazione del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 20 – Elezione del Presidente Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elegge ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta il Presidente Nazionale.
2. La candidatura alla carica di Presidente nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 affiliati appartenenti ad almeno 15 Comitati Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale.
3. Viene eletto Presidente Nazionale il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale

eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Tali principi si applicano, per quanto compatibili, anche al livello regionale e a quello territoriale.

Art. 21 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati. Egli:

- a) ha la rappresentanza istituzionale e politica di tutta l'associazione e quella legale del livello nazionale ferma restando la rappresentanza legale attribuita ai Presidenti dei Comitati Territoriali e Regionali, in virtù della loro autonomia giuridica e patrimoniale come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del C.S.I. e nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi centrali del C.S.I.;
- d) concede ai tesserati, su conforme parere del Consiglio Nazionale, il provvedimento di grazia;
- e) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Nazionali;
- f) convoca e presiede le Assemblee Nazionali;
- g) convoca e presiede le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali;
- h) nomina, revoca e sostituisce i Coordinatori di Area, previa ratifica approvata a maggioranza dal Consiglio Nazionale.

2. In caso di suo temporaneo impedimento o assenza, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dall'altro Vice presidente in carica. In caso di impedimento contemporaneo anche dei Vice presidenti, il Consiglio Nazionale, convocato dalla Presidenza entro 10 giorni dalla notizia, elegge al proprio interno un reggente con funzioni di legale rappresentante preposto a sovrintendere all'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 6 mesi. Al termine di tale periodo, qualora non sia stata ristabilita la piena disponibilità del Presidente Nazionale o di uno dei Vice, si dovrà procedere a convocare l'assemblea elettiva.

Tale articolo si applica anche all'elezione del Presidente Regionale e di quello Territoriale.

Art. 21-bis - Numero di mandati

1. A norma dell'art. 4, comma 1, della L. n. 8/2018, il Presidente e i Consiglieri Nazionali non possono svolgere più di tre mandati nella medesima carica.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, della L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.


Art. 22 - Il Consiglio Nazionale

1. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica per quattro anni. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dai consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale nel numero determinato dal successivo art. 23.

2. Il Consiglio Nazionale:

- a) determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
- b) cura e vigila l'andamento della vita e le attività del C.S.I.;
- c) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale, uno o più Vicepresidenti, e da 3 a 5 consiglieri, componenti della Presidenza Nazionale;
- d) ratifica a maggioranza dei presenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area proposti dal Presidente Nazionale;
- e) nomina la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara, le Commissioni tecniche nazionali e gli organi nazionali di giustizia sportiva la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento;
- f) approva i regolamenti necessari all'organizzazione dell'associazione;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della associazione. I componenti del Consiglio Nazionale che siano anche membri della Presidenza Nazionale non prenderanno parte al voto sul bilancio;
- h) approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle apposite linee guida ministeriali, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- i) dispone il commissariamento dei Comitati Regionali e Territoriali per impossibilità di funzionamento o sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 39 co. 8 del presente statuto;
- j) nomina i componenti dell'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;
- k) esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del Presidente Nazionale;
- l) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al Coni ed ai propri affiliati e tesserati;



- m) concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto;
- n) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- o) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non proceda alla approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata, entro gg. 30, l'assemblea straordinaria che dovrà deliberare definitivamente sulla approvazione di detto bilancio.

4. Il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale, illustra gli obiettivi annuali e le linee strategiche del suo mandato, sulla scorta del programma presentato in Assemblea Nazionale.

5. La disposizione sulla durata della carica e il limite dei mandati di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai componenti degli organi regionali e territoriali.

Art. 23 – Modalità di elezione del Consiglio Nazionale

1. I consiglieri nazionali in numero di 32 sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

- a) collegio n. 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) collegio n. 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
- c) collegio n. 3: "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Il collegio che conta il numero maggiore di affiliati elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo collegio.

3. Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:

- a) Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
- b) Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuna: 25 sottoscrizioni.

4. Ogni associato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati al collegio elettorale del quale fa parte.

5. Ciascun delegato ha diritto ai voti corrispondenti al numero di affiliati che rappresenta e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere arrotondandolo all'unità inferiore. Ogni delegato vota solo per i candidati al Consiglio Nazionale espressione del collegio elettorale di appartenenza.

6. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio Nazionale


1. Il Consiglio Nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni sulla base di apposito regolamento.
2. Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 2 volte l'anno.
3. Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o della Presidenza Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.
5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, tra cui, necessariamente, il Presidente o, in sua assenza, almeno uno dei due Vicepresidenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo statuto non preveda maggioranze diverse.
7. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Potranno far parte delle commissioni consiliari anche non componenti del Consiglio Nazionale qualora ritenuto opportuno.

Art. 25 – Partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale

1. Del Consiglio Nazionale fanno parte senza voto deliberativo:
 - a) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
 - b) i Presidenti di Comitato Regionale;
 - c) il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
 - d) i Coordinatori di Area.
2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 – Dimissioni dei Consiglieri nazionali

1. Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento al C.S.I. o per impedimento definitivo.
2. Al consigliere nazionale dimissionario o impedito definitivamente dal poter partecipare ai lavori del consiglio, subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno 1 voto valido del medesimo genere.
3. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare la decadenza del consigliere assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale.



Art. 27 – Integrazione del Consiglio Nazionale

1. Qualora non sia stato possibile integrare il Consiglio Nazionale con candidati non eletti ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio rimarrà nei suoi pieni poteri, pur se in numero ridotto, a condizione che siano comunque presenti almeno il 50% degli eletti per ogni circoscrizione.

2. In caso contrario, si procederà alla convocazione dell'assemblea elettiva per l'elezione suppletiva necessaria a ricostituire il plenum del Consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sia determinata la vacanza.

Art. 28 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale deve essere garantita la continuità della gestione associativa.

2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale sono le seguenti:

- a) dimissioni del Presidente Nazionale: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Nazionale: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) ed il Consiglio Nazionale in prorogatio per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
- b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente Nazionale: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Nazionale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); in caso di impedimento temporaneo la funzione verrà assunta dal vicepresidente vicario;
- c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri nazionali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
- d) la decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c);
- e) mancata approvazione anche da parte della assemblea straordinaria del bilancio del C.S.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 o mozione di sfiducia da parte dell'assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 6: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche.

3. Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Nazionale, o di qualunque altro organo nazionale, sono irrevocabili.

Art. 29 - Le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali

1. Sono istituite le Consulte nazionali dei comitati regionali e di quelli territoriali. Sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente nazionale. Vi partecipano tutti i Presidenti Regionali e Territoriali in carica o loro delegati. Si riuniscono su convocazione del Presidente Nazionale e quando ne facciano richiesta almeno il 25% dei componenti della Consulta dei comitati territoriali e il 40 % dei componenti della Consulta dei comitati regionali.

La convocazione è a cura del Presidente nazionale e avviene via posta elettronica. Possono essere convocate anche contestualmente allo svolgimento dell'assemblea elettiva.

2. Vi partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico nazionale, i consiglieri nazionali, quelli di presidenza e i Coordinatori di Area, se invitati.

3. Esse hanno compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse attività del C.S.I. in materia di costi di affiliazione e tesseramento, di programmazione e regolamentazione dell'attività sportiva e formativa, di politiche territoriali, di organizzazione delle strutture periferiche. Al loro interno, le consulte lavorano sia in sedute comuni, sia in sessioni specifiche per contenuti, territorialità, altre affinità di rilievo, individuate all'interno della Consulta medesima. Le Consulte possono essere convocate anche in seduta congiunta.

Art. 30 - La Presidenza Nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta da:

- il Presidente Nazionale;
- uno o più Vicepresidenti nazionali, scelti tra i consiglieri nazionali, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.
- da 3 a 5 componenti scelti tra i consiglieri nazionali ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.


Questi ultimi sono indicati dal Presidente Nazionale nella riunione di insediamento del Consiglio Nazionale che ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese.

Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio Nazionale utile.

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i Coordinatori di Area, se nominati, e l'Assistente ecclesiastico nazionale. Dovrà essere invitato il Presidente del Collegio dei revisori dei conti in quei casi in cui sono all'ordine del giorno argomenti di natura economico-finanziaria.

3. La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo del C.S.I:

- a) attua le decisioni del Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e degli associati del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;



- c) assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile;
- d) cura le entrate e le spese dell'associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale;
- e) concede, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che lo richiedono e ne hanno i requisiti;
- f) si occupa del personale e dei rapporti di lavoro dell'associazione.
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

4. Le riunioni della Presidenza Nazionale sono convocate dal Presidente Nazionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Nazionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

5. La Presidenza Nazionale decade con il Consiglio Nazionale.

6. La Presidenza Nazionale designa il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Nazionale.

7. Le riunioni della Presidenza Nazionale e di tutti gli organi e organismi si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 – I Coordinatori d'Area

1. Il Presidente Nazionale propone la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa. Al momento del suo insediamento, definisce i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate con compiti gestionali di attuazione del programma di governo del Presidente.

2. Il Consiglio Nazionale, nella riunione di insediamento, ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta, oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio nazionale utile.

3. Il Consiglio Nazionale ratifica, a maggioranza, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area, se proposta dal Presidente Nazionale.

4. La Presidenza Nazionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e

il suo incarico che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Nazionale che lo ha proposto.

5. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Nazionale.

6. I Coordinatori di Area, per l'attuazione del programma e delle attività gestionali delle varie aree, secondo le indicazioni operative della Presidenza Nazionale, potranno riunirsi in un Coordinamento delle Aree presieduto e convocato dal Presidente Nazionale, al quale parteciperanno anche i Vicepresidenti nazionali e l'Assistente ecclesiastico nazionale e, su invito del Presidente nazionale, altre persone ritenute utili per gli argomenti in discussione.

Art. 32 - Il Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazioni separate dall'assemblea. I componenti devono essere scelti tra soggetti, anche non tesserati, in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione. Solo il Presidente del Collegio nazionale deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.

2. Il collegio è validamente costituito con la maggioranza dei membri.


3. Quanto previsto dal presente statuto per il collegio dei revisori dei conti nazionali si applica, per quanto compatibile, ai revisori unici regionali e territoriali.

Art. 33 - Compiti del Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme del codice civile. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa degli organi centrali;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità del C.S.I.;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) esprimere parere sul bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- f) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- h) svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del d. lgs. 117/17.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.



The image shows an official circular stamp of the Italian Episcopal Conference (C.C.S.I.) with a five-pointed star in the center. The text around the star includes 'CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA' and 'ROMA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, extending vertically down the right side of the page.

3. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti può, dietro autorizzazione preventiva della Presidenza Nazionale, disporre ispezioni e procedere ad accertamenti, direttamente o attraverso la collaborazione di ispettori o del revisore del comitato appositamente nominato, presso tutti gli organi centrali e presso tutti i Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. richiedendo a tal fine la collaborazione dei Revisori territoriali. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note alla Presidenza Nazionale e all'Ufficio del procuratore associativo nazionale.

4. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 117/17 l'Assemblea Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio nazionale dei Revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 34 – Candidatura dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria e durano in carica quattro anni. Le candidature al Collegio nazionale dei Revisori dei conti e alle cariche di Revisori contabili dei Comitati Regionali e Territoriali possono anche essere presentate da soggetti non tesserati al C.S.I.

2. Chiunque può candidarsi, possedendo i requisiti previsti, depositando la propria candidatura almeno 20 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea presso la Presidenza Nazionale.

3. Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che raggiungono il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votati.

Art. 35 – Decadenza del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

2. Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 36 - Il Collegio nazionale dei Proibiviri

1. Il Collegio nazionale dei Proibiviri è l'organo di giustizia endoassociativa del C.S.I.

2. Esso è competente a deliberare, inappellabilmente, da amichevole compositore, su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I., sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie tra organi, tra tesserati e tra questi ultimi e gli affiliati e in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Statuto.

3. Avverso i commissariamenti degli organi territoriali è ammesso il ricorso al plenum del collegio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

4. Lo svolgimento della sua attività è disciplinato dal regolamento giurisdizionale.

5. Al Collegio dei Probiviri nazionale deve essere affidata anche la competenza delle controversie che sorgono all'interno delle strutture regionali e territoriali del C.S.I. e che non siano di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Art. 37 – Composizione e funzionamento del Collegio nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'Assemblea Nazionale su collegio unico nazionale. Dura in carica quattro anni. Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

2. Il Collegio si costituisce in collegi interregionali (nord, centro, sud) ogniqualvolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di prima istanza sulla base di apposito regolamento. Ciascun collegio interregionale è composto da 3 componenti, nominati dal Presidente e si riunisce presso la sede del Comitato della regione presso cui ha sede il ricorrente.

3. Il Collegio nazionale si costituisce in Collegio unico nazionale, alla presenza di tutti i suoi componenti, con sede in Roma, ogniqualvolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di seconda istanza.

4. Non possono partecipare al Collegio di seconda istanza i membri che hanno fatto parte di quello che si è pronunciato in prima istanza.

5. Il Collegio nazionale dei probiviri si riunisce in sessione plenaria nelle materie stabilite dal presente statuto o nei casi previsti dai regolamenti associativi.

6. In tutte le sue riunioni il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 38 – Decadenza del Collegio nazionale dei Probiviri

1. I membri del Collegio nazionale dei Probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel Collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno 1 voto. In assenza il Collegio rimarrà costituito con i membri rimanenti.

2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del Presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il Collegio che provvede all'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo Collegio.

4. La decadenza del Presidente e/o del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV

LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI DEL C.S.I.

Art. 39 – Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'Associazione sono i Comitati Regionali e quelli Territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente statuto e dell'apposito regolamento proposto dalla Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. I Comitati Regionali e Territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I Comitati Regionali e quelli Territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio Presidente Regionale e Territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramento; devono versare, nei modi e nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal Consiglio Nazionale; devono depositare presso la Presidenza Nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.
8. I Comitati Regionali e Territoriali possono essere commissariati in presenza di:
 - a) gravi, ripetute e documentate inefficienze gestionali;
 - b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
 - c) omessa presentazione ed approvazione da parte dell'organo competente del rendiconto di gestione consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
 - d) omessa trasmissione alla Presidenza Nazionale del rendiconto di gestione preventivo e consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
 - e) omessa approvazione, modifica e trasmissione dei propri regolamenti nei casi previsti e stabiliti dal presente statuto e dalle delibere del Consiglio Nazionale;
 - f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e/o contabili;

- g) mancato sviluppo dell'attività sportiva e formativa, nonché di perseguimento della *mission* istituzionale e di adeguata promozione dell'attività sportiva sul territorio di riferimento secondo le linee di sviluppo definite dalla Presidenza Nazionale;
- h) reiterata o prolungata omissione del dovuto versamento delle quote di competenza nazionale ovvero il mancato rispetto di un eventuale piano di rientro dei debiti concordati con la Presidenza Nazionale.

9. Il commissariamento è deliberato dalla Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sentito per i Comitati Territoriali il Presidente del Comitato Regionale di appartenenza e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella relativa delibera, deve essere indicata la durata del commissariamento ed il nome del commissario designato ed i poteri assegnati. Il commissario risponde direttamente alla Presidenza Nazionale.

10. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il perseguimento dell'ordinaria attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti nazionali.

11. La durata del commissariamento viene decisa dalla Presidenza Nazionale e non può essere superiore a 12 mesi; entro tale termine deve essere convocata l'assemblea della struttura commissariata per il rinnovo degli organi, salvo casi di comprovata ragione di forza maggiore per il quale potrà essere prorogata di 12 mesi con delibera del Consiglio Nazionale. Ove, al termine di questa ulteriore proroga, non sussistessero le condizioni per la ripresa delle attività ordinarie del Comitato commissariato, il Consiglio Nazionale può decidere lo scioglimento del Comitato ed il suo accorpamento con uno dei Comitati Territoriali confinanti.

12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente in unica istanza al Collegio nazionale dei Probiviri nell'integralità della composizione. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro 30 giorni dalla data del ricorso. Il commissariamento è comunque esecutivo in pendenza di ricorso.

13. Le strutture indicate nell'allegato "A" si intendono quali Comitati riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 40 - I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali del C.S.I. sono costituiti in ogni regione e funzionano con le modalità di cui al presente titolo e da quanto previsto nel presente statuto.

2. I Comitati Regionali si costituiscono in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto acquisendo la denominazione «Comitato Regionale C.S.I. ...» seguita dal nome della Regione.

Fintantoché il Comitato Regionale mantenga l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. I Comitati Regionali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello regionale ed hanno compiti di rappresentanza del C.S.I. sul territorio regionale e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Regionali hanno la funzione di sostenere e favorire

l'azione dei Comitati Territoriali appartenenti alla propria regione, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali attraverso una sinergia operativa con i Comitati Territoriali. In tale compito i Comitati Regionali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i Comitati Territoriali della propria regione al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale.

In particolare i Comitati Regionali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici.

Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

4. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto.

5. Le risorse finanziarie dei Comitati Regionali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi degli affiliati, nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- e) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi e da servizi resi ai propri soci.

6. I Comitati Regionali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

Art. 41 - L'Assemblea del Comitato Regionale

1. L'assemblea del Comitato Regionale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale e delibera sulle materie ad essa attribuite dallo statuto.

2. L'assemblea del Comitato Regionale è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. del presente statuto.

3. Assistono all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto, i consiglieri di presidenza, i membri degli altri organi centrali del C.S.I., i candidati alle cariche associative.

4. Per quanto compatibile si applica ai comitati regionali la disciplina dell'Assemblea Nazionale e di funzionamento degli organi nazionali previste dal presente statuto.

Art. 42 – Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16. Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima.
2. L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale.
3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Eventuali proposte di scioglimento del Comitato sono di competenza dell'Assemblea Nazionale e dovranno essere deliberate con le modalità previste dal presente statuto e in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. Le eventuali modifiche dello Statuto dei Comitati Regionali e Territoriali sono approvate dall'Assemblea Nazionale e successivamente deliberate dalle rispettive Assemblee dei Comitati regionali e territoriali con le modalità e le maggioranze previste dal Presente Statuto per le modifiche statutarie.

Art. 43 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenente a due Comitati Territoriali della regione; tale ultima condizione non si applica nelle regioni in cui al momento della convocazione dell'assemblea elettiva sia validamente costituito un solo Comitato Territoriale.
2. Viene eletto Presidente Regionale il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Regionale i principi definiti all'art. 20 comma 3.
3. Il Presidente Regionale:
 - a) ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale così come previsto dal presente Statuto;
 - b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Regionale;
 - c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi regionali;
 - d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Regionali;
 - e) convoca e presiede le Assemblee Regionali;
 - f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti Regionali e i componenti della Presidenza Regionale, previa ratifica del Consiglio Regionale;
 - g) nomina i Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previa ratifica del Consiglio Regionale.

Art. 44 - Il Consiglio Regionale

1. I consiglieri regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, il cui numero è così determinato:

- a) 5 nelle regioni che contano sino a 500 affiliati;
- b) 7 nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati;
- c) 9 nelle regioni con oltre 1.000 affiliati.

2. Fanno parte del Consiglio Regionale con diritto di voto il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali eletti, i Presidenti dei Comitati Territoriali di competenza e, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale.

3. Il Consiglio Regionale:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato Regionale nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
- b) elegge nel suo seno, tra i Consiglieri Regionali eletti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti
- c) ratifica la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del C.S.I. nella regione;
- e) determina, le attività sportive e formative di competenza regionale;
- f) nomina, all'occorrenza, commissioni tecniche necessarie all'adempimento delle specifiche prerogative del comitato regionale;
- g) approva i regolamenti di competenza regionale;
- h) delibera in ordine ai rapporti di lavoro di competenza del Comitato Regionale;
- i) nomina gli organi di giustizia regionali.

4. Il Consiglio Regionale elegge ratifica, su proposta del Presidente Regionale, i consiglieri da eleggere alla Presidenza Regionale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti, ed i vicepresidenti, eleggendoli al proprio interno.

Art. 45 - La Presidenza Regionale

1. La Presidenza Regionale è composta:

- dal Presidente Regionale;
- da uno o più Vicepresidenti regionali, eletti dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 3, lett. b);
- da 3 a 5 Consiglieri Regionali, eletti dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 3, lett. b);

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale ed i Coordinatori di Area se non sono anche consiglieri regionali.

3. La Presidenza è l'organo esecutivo del Comitato Regionale:

- a) attua le decisioni del Consiglio Regionale;

- b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) cura le entrate e le spese del Comitato;
- d) coadiuva il Presidente nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Regionale;
- e) nomina il Vicepresidente vicario, su proposta del Presidente, in presenza di più Vicepresidenti;
- f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea o del Consiglio Regionale.
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.


Le riunioni della Presidenza Regionale sono convocate dal Presidente Regionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Regionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

La Presidenza Regionale decade col Consiglio Regionale.

La Presidenza Regionale ratifica il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Regionale.

4. Le riunioni della Presidenza si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Art. 46 – I Coordinatori regionali

1. Il Presidente Regionale può proporre la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Regionale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.

2. Il Consiglio Regionale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area.

3. La Presidenza Regionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Regionale che li ha nominati.

4. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Regionale.

5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi, i Coordinatori di Area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Regionale.

Art. 47 – Il Revisore dei conti regionale

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.
2. Il Revisore dei conti regionale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del comitato regionale.
3. Per quanto compatibile si applicano le norme previste per il Collegio dei Revisori dei conti nazionale. I verbali del revisore dei conti regionale dovranno essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti nazionale.

Art. 48 – Il Comitato Territoriale

1. I Comitati Territoriali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello territoriale. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi tipo di altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto. Essi hanno compiti di rappresentanza del Centro Sportivo Italiano sul territorio di competenza e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Territoriali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei propri affiliati, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali e regionali. In tale compito i Comitati Territoriali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i propri affiliati al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale. In particolare i Comitati Territoriali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali e regionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici. Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

2. I Comitati Territoriali riconosciuti dal C.S.I. sono indicati nell'allegato "A" del presente statuto.

3. I Comitati Territoriali, costituiti in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto e acquisendo la denominazione, «**Comitato Territoriale C.S.I. di ...**» seguita dal nome del capoluogo o della località di competenza. Essi devono mantenere una consistenza minima di almeno 20 affiliati, di cui almeno 10 associazioni o società sportive dilettantistiche aventi le caratteristiche di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e, pertanto, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI e praticanti almeno 2 discipline sportive riconosciute dal CONI, nonché almeno 1000 tesserati.

Fintantoché il Comitato territoriale mantenga l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale o nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo APS del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

4. I Comitati Territoriali dovranno annualmente tramettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.

5. I Comitati Territoriali:

- a) promuovono e gestiscono il tesseramento associativo;
- b) promuovono e gestiscono l'attività sportiva territoriale;
- c) organizzano gare, campionati o altre manifestazioni che il C.S.I. intenda far svolgere nel territorio di competenza del Comitato;
- d) provvedono, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate, alla formazione tecnica dei propri arbitri e ufficiali di gara;
- e) promuovono ed organizzano attività formative rivolte a tecnici, allenatori, dirigenti appartenenti ai propri affiliati.

6. Le risorse finanziarie dei Comitati Territoriali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) quote e contributi degli affiliati;
- c) contributi e quote di iscrizione dei tesserati commisurati ai costi di gestione dei servizi affidati;
- d) contributi di enti pubblici e privati;
- e) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- f) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi, e da servizi resi ai propri soci.



Art. 49 - L'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale.

2. L'Assemblea Territoriale è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al C.S.I. alla data della sua convocazione.

3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta al soggetto affiliato da almeno tre mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 co. 1 del d.lgs. 117/17 e che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risulti colpito da sanzioni in corso di esecuzione.

4. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante ovvero del vicepresidente o, in caso di impedimento di questi ultimi, di un altro membro dell'organo amministrativo.

5. Può inoltre intervenire e votare in Assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato. Ogni partecipante all'Assemblea potrà detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega nella seguente misura:

- a) 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti;
- b) 2 fino a 200 affiliati votanti;
- c) 3 fino a 500 affiliati votanti;
- d) 4 fino a 1000 affiliati votanti;
- e) 5 oltre 1000 affiliati votanti.

Art. 50 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è convocata annualmente dal Presidente Territoriale. Provvederà in via ordinaria, all'approvazione della relazione del Consiglio Territoriale sull'andamento del Comitato e, in via elettiva, nell'anno di svolgimento delle olimpiadi estive ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16, all'elezione del Presidente e del Consiglio Territoriale, del Revisore contabile territoriale e del suo supplente con le modalità previste dai regolamenti vigenti.

2. La convocazione avverrà a cura del Presidente Territoriale tramite pubblicazione sul sito internet del C.S.I. e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

3. L'Assemblea Territoriale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli affiliati intervenuti.

4. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 51 – Il Presidente del Comitato Territoriale


1. L'Assemblea del Comitato Territoriale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il Presidente Territoriale.

2. La candidatura alla carica di Presidente Territoriale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 5 affiliati.

3. Viene eletto Presidente Territoriale il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Territoriale i principi definiti all'art. 20 comma 3.

4. Il Presidente Territoriale:

- a) ha la rappresentanza legale del Comitato Territoriale così come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Territoriale;
- c) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto degli organi territoriali;
- d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriali;
- e) convoca e presiede le Assemblee Territoriali;
- f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti territoriali e i componenti della Presidenza Territoriale, previa ratifica del Consiglio Territoriale.
- g) nomina i Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previo ratifica del Consiglio Territoriale.



Art. 52 - Il Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio del Comitato Territoriale è composto da:

- il Presidente;
- i consiglieri eletti dall'Assemblea Territoriale il cui numero è così determinato:
 - a) 8 nei comitati che contano fino a 200 associati,
 - b) 12 nei comitati che contano da 201 fino a 400 associati,
 - c) 16 nei comitati con oltre 400 associati.

2. Il Consiglio Territoriale il numero dei Vicepresidenti eleggendoli al proprio interno. Fa parte del Consiglio Territoriale l'Assistente ecclesiastico territoriale, senza voto deliberativo.

3. Il Consiglio Territoriale:

- a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di gestione del Comitato nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
- b) predispone la relazione relativa alla gestione del Comitato;
- c) determina le linee programmatiche del Comitato Territoriale ed i necessari strumenti per la loro attuazione;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del Comitato Territoriale;
- e) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti ed i componenti della Presidenza Territoriale in numero necessario al buon funzionamento dell'organo;

- f) nomina le commissioni tecniche e gli organi di giustizia sportiva;
- g) approva i regolamenti necessari all'organizzazione del Comitato Territoriale.

Art. 53 – La Presidenza Territoriale

1. La Presidenza Territoriale è composta:

- dal Presidente Territoriale;
- da uno o più Vicepresidenti territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e);
- da 2 a 5 Consiglieri Territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e).

Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico territoriale e i Coordinatori di Area che non siano anche consiglieri di presidenza.

2. La Presidenza Territoriale è l'organo esecutivo del Comitato Territoriale:

- a) attua le decisioni del Consiglio Territoriale;
- b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) cura le entrate e le spese del Comitato Territoriale;
- d) coadiuva il Presidente Territoriale nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Territoriale;
- e) nomina il Vicepresidente vicario in presenza di più Vicepresidenti
- f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea Territoriale o del Consiglio Territoriale;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

3. Le riunioni della Presidenza Territoriale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le convocazioni della Presidenza Territoriale avvengono via posta elettronica con un preavviso di giorni 3.

Art. 54 – I Coordinatori territoriali

1. Il Presidente Territoriale può proporre la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Territoriale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.

2. Il Consiglio Territoriale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area.

3. La Presidenza Territoriale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Territoriale.

4. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Territoriale.

5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi territoriali, i Coordinatori di Area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Territoriale.

Art. 55- Il Revisore dei conti territoriale

1. Presso ogni Comitato Territoriale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.

2. Il Revisore dei conti territoriale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del Comitato Territoriale. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti nazionale

Titolo V

ELEGGIBILITÀ, CANDIDATURE, INCOMPATIBILITÀ, DURATA E LIMITI DEI MANDATI

Art. 56 - Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;

- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

2. Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

3. Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 57 - Candidatura alle cariche elettive centrali e periferiche

1. Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale.

2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere nazionale, regionale e territoriale devono essere tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva.

3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Proibiviri devono essere tesserati al C.S.I. e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale.

Art. 58 – Incompatibilità

1. Sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
- b) l'incarico di Coordinatore di Area nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale;
- c) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale.
- d) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di Coordinatore di Area o di componente delle commissioni tecniche di qualsiasi livello.

2. Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

3. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 59 - Durata dei mandati

Il mandato degli organi elettivi coincide con la durata dei medesimi e si intende compiuto dopo 2 anni e 1 giorno dal momento dell'elezione.

Titolo VI GESTIONE FINANZIARIA

Art. 60 - Entrate e patrimonio

1. Le entrate del C.S.I. sono costituite da:

- a) quote di affiliazione e di tesseramento, nelle misure fissate dal Consiglio Nazionale;
- b) i proventi derivanti dalla organizzazione di attività sportive e formative in favore degli affiliati e dei loro tesserati;
- c) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale;
- d) legati e/o donazioni;
- e) beni mobili e/o immobili;
- f) altri proventi derivanti da attività di pubblicità, sponsorizzazione, diritti radio-televisivi.



2. Le quote di affiliazione, di rinnovo annuale della stessa e di tesseramento e i contributi a vario titolo versati dagli affiliati sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dal C.S.I.

3. Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 117/17 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. Il C.S.I. nazionale e i Comitati Regionali e Territoriali redigono bilanci annuali autonomi sulla base di un omogeneo piano dei conti. Il livello nazionale dell'associazione nonché i Comitati Regionali e Territoriali sono dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia amministrativa e contabile.

5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione.

6. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati in appositi fondi a tal scopo destinati. Essi potranno essere temporaneamente investiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro, purché gli utili derivanti da tali gestioni siano diretti al conseguimento delle finalità istituzionali.

7. Il bilancio potrà essere redatto secondo le indicazioni previste dall'art. 13 del d. lgs. 117/17.

Art. 61 – Norme di amministrazione e contabilità

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre anche alla Giunta nazionale C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente. Al bilancio d'esercizio deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti, il Consiglio Nazionale del C.S.I. provvederà alla redazione anche del bilancio sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 primo comma del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I Consigli dei Comitati Regionali e Territoriali redigono il bilancio sociale ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti.

3. È emanato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, un regolamento di amministrazione e contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, su proposta della Presidenza Nazionale, all'approvazione del Consiglio Nazionale.

4. Il bilancio consuntivo, una volta approvato, e, ove previsto, il bilancio sociale dovranno essere pubblicati sul sito internet del C.S.I.

5. L'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo VII GIUSTIZIA SPORTIVA E ASSOCIATIVA

Art. 62 – Procedimenti previsti nel C.S.I.

1. Nel Centro Sportivo Italiano sono previsti i seguenti procedimenti di carattere contenzioso:

- a) di natura sportiva o a comunque derivanti da attività a carattere competitivo per le quali viene prevista la pubblicazione di risultati o comunque una classifica: di competenza degli Organi di giustizia sportiva;
- b) di natura associativa o comunque derivanti dal vincolo associativo e dalla interpretazione e applicazione dello statuto e dei regolamenti associativi: di competenza del Collegio dei probiviri.

Art. 63 – Sistema di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva, terzi ed indipendenti, previsti dal C.S.I., a livello nazionale, regionale e territoriale sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello

statuto e nei regolamenti delle attività sportive e/o attività a carattere competitivo e sono tenuti all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo. Tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti al rispetto del codice di comportamento sportivo del Coni.

2. La giustizia sportiva è disciplinata dal regolamento di giustizia approvato dal consiglio nazionale che dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

- a) i procedimenti di giustizia assicurino l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti;
- b) il processo sportivo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;
- c) nei procedimenti di natura sportiva sia sempre assicurato il principio del doppio grado di giudizio.

3. Il regolamento di giustizia, inoltre, deve altresì prevedere che:


- a) gli organi giudicanti e le parti redigano i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica;
- b) la decisione degli organi giudicanti sia motivata e pubblica;
- c) i termini di ogni procedimento non superino i 90 giorni;
- d) sia redatto il Codice delle pene in cui sia stabilito che le sanzioni comminate ai tesserati non potranno essere superiori a 2 anni per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'infrazione e a 4 anni per i maggiorenni. Solo per provvedimenti disciplinari di rilevante importanza, previsti dal Codice delle pene, è possibile comminare la sanzione della radiazione.
Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

4. Sono previsti e disciplinati nel regolamento di giustizia l'istituto della radiazione, della clemenza e della riabilitazione.

5. Sono concedibili amnistia ed indulto, con provvedimento del consiglio nazionale, e grazia, con provvedimento del presidente nazionale.

6. I tesserati al C.S.I.:

- a) sono tenuti al rispetto delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.S.I.;
- b) osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva;



- c) ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

7. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia sportiva.

8. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al Coni per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il Coni, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

Art. 64 - Organi di giustizia sportiva

1. Sono organi della giustizia sportiva e potranno operare sia in forma collegiale che monocratica, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia:

- a) la commissione territoriale giudicante;
- b) la commissione regionale giudicante;
- c) la commissione nazionale giudicante;
- d) la Corte nazionale di giustizia sportiva;
- e) la procura associativa.

2. Sono di competenza della commissione territoriale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere territoriale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione regionale giudicante.

3. Sono di competenza della commissione regionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere regionale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione nazionale giudicante.

4. Sono di competenza della commissione nazionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere nazionale; la commissione nazionale giudicante agisce in primo grado come organo monocratico, la seconda e definitiva istanza, è di competenza della stessa commissione in seduta collegiale di almeno tre componenti.

5. La Corte nazionale di giustizia sportiva giudica sotto il profilo della legittimità i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in primo e secondo grado secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento di giustizia sportiva e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dal regolamento di giustizia.

6. La procura associativa è l'organo di giustizia che attiva i procedimenti previsti, presso tutti gli organi di giustizia sportiva competenti.

7. Tutti gli organi di giustizia sportiva durano in carica quattro anni e sono eletti:

- a) gli organi di giustizia nazionali: dal Consiglio Nazionale;
- b) gli organi di giustizia regionali: dal competente Consiglio Regionale;
- c) gli organi di giustizia territoriali: dal competente Consiglio Territoriale.

8. I componenti degli organi di giustizia possono essere scelti tra soggetti non tesserati purché in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione.

Art. 65 – Sistema di giustizia associativa

Ai sensi degli articoli 36-38 del presente statuto, sono organi della giustizia associativa:

- a) Il Collegio nazionale dei Probiviri;
- b) La procura associativa.

Art. 66 – Procura associativa

1. La procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa - che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del C.S.I., per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo statuto e dalle norme associative.

2. La procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.

3. La procura associativa è composta da due distinte sezioni:


- I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei probiviri;
- II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

Art. 67 – Organi di Giustizia sportiva e Procura associativa

1. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa agiscono in piena autonomia nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza.

2. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.



Art. 68 – Provvedimenti disciplinari e termini di prescrizione

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative e di ogni altra disposizione loro applicabile.
2. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al C.S.I. da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 69 – Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra associati per questioni inerenti tale loro qualifica, tra associati e tesserati o tra associati e il C.S.I., sia a livello nazionale che regionale o territoriale saranno devolute alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri disciplinato dal presente Statuto.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 – Approvazione del nuovo statuto e consistenza minima dei Comitati Territoriale sub-provinciali

2. I Comitati Territoriali e Regionali di cui all'allegato "A" dovranno provvedere ad adottare il nuovo statuto in tempo utile per consentire la migrazione dei dati presenti negli attuali registri di settore nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Le associazioni locali dovranno provvedere ad adottare il nuovo testo di statuto in tempo utile per consentire la migrazione dei dati presenti negli attuali registri nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. L'Assemblea Nazionale demanda ai Comitati regionali del C.S.I., entro il termine del 31/12/2023, l'operazione di mappatura dei Comitati Territoriali sub-provinciali al fine di verificare l'esatta consistenza. I Comitati Territoriali sub-provinciali che entro tale termine non raggiungeranno la consistenza minima di 40 affiliati e 3000 tesserati saranno unificati al Comitato Territoriale geograficamente competente, secondo l'apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, diventandone strutture di presidio e rappresentanza sul territorio di riferimento.
5. I Comitati Territoriali con sede nelle Province a statuto speciale di Bolzano/Bozen, Trento e Aosta, assumono anche le competenze di Comitato regionale.

Art. 71 – Prorogatio delle cariche elettive

1. I componenti elettivi e di nomina degli organi delle strutture nazionali, regionali e territoriali esistenti alla data di approvazione del presente statuto rimarranno in carica fino alla conclusione del loro attuale mandato per lo svolgimento dei compiti fino ad oggi svolti.

2. Le prime assemblee elettive che avranno luogo nel 2020 dovranno essere svolte sulla base di quanto prevede il presente statuto.

Art. 72 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto entrerà in vigore ai fini associativi dalla sua approvazione e, ai fini sportivi, dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.


2. Ai fini di quanto previsto dal d. lgs. 117/17 il Presidente Nazionale, ed i Presidenti Regionali e Territoriali potranno provvedere all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

4. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS", sono subordinati al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. L'adozione e il mantenimento della qualifica di rete associativa sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Reti associative" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rimarranno efficaci fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nella sezione medesima.

6. Il mandato degli organi direttivi e la durata medesima proseguono secondo i limiti di durata del precedente statuto associativo.



A circular stamp of the Italian Olympic Committee (C.O.N.I.) is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of paragraph 4. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink that reads "Il Presidente Nazionale" followed by a cursive signature.